



Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica

Articolo 16, Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

DM 17 maggio 2024

Nota di Aggiornamento

4 luglio 2024



Sommario

Sommario	1
1. Premessa	2
2. Soggetti beneficiari	3
3. Misura dell'agevolazione	6
4. Investimenti agevolabili	10
4.1 Definizione di investimento iniziale	11
4.2 Beni agevolabili	15
5. Valore e ambito temporale degli investimenti	21
6. Procedura di accesso e fruizione dell'agevolazione	22
7. Rideterminazione e decadenza del credito	26
8. Cumulo	27
9. Controlli	28
10. Registro Nazionale aiuti di Stato e Modello dichiarazione redditi	29
11. Conclusioni	31

1. Premessa

Il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito, DL Sud), all'articolo 16, ha istituito la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica**¹.

L'attuazione di tale disciplina è stata completata dall'emanazione del **Decreto interministeriale**² 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2024 (di seguito, "DM") e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 262747 dell'11 giugno 2024 che ha approvato il **modello di comunicazione** per l'utilizzo del credito (di seguito, "Modello").

Il credito d'imposta ZES Unica è una misura agevolativa che recepisce, pur con qualche modifica, le previgenti discipline del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del credito d'imposta ZES (articolo 5 del DL 30 giugno 2017, n. 91).

La presente nota ha la finalità di approfondire la disciplina contenuta nel DL Sud e integrata dal DM e dal Modello, ponendo l'accento anche sui profili relativi alla **normativa comunitaria** nel cui contesto si innesta l'agevolazione. Il credito di imposta, infatti, come espressamente richiamato dalla norma istitutiva³, si qualifica come aiuto di Stato ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 (di seguito, GBER), che stabilisce le condizioni per cui alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattamento sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE).

In particolare, in questa sede, interessano gli articoli 13 e 14 del GBER relativi agli aiuti a finalità regionale.

Utile sin d'ora chiarire che, in attesa di ulteriori specificazioni, in taluni passaggi della nota si prende a riferimento la prassi dell'Agenzia delle Entrate relativa ai previgenti crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES. L'auspicio è che alcune residue questioni dubbie trovino chiarimento in nuovi documenti, a cura delle Amministrazioni di riferimento (Agenzia delle Entrate e Struttura di Missione ZES Unica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

¹ La definizione di Zona Economica Speciale è contenuta all'articolo 9 del DL n. 124/2023 "Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna".

² Ministero degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

³ Cfr. articolo 16, comma 5, DL n. 124/2023.

2. Soggetti beneficiari

L'articolo 16, comma 1, del DL Sud e l'articolo 2, comma 1, del DM specificano che i beneficiari del credito d'imposta sono tutte le **imprese**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dal regime contabile adottato, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle cc.dd. "zone assistite" (la cui delimitazione sarà approfondita successivamente).

Possono, quindi, essere ammesse alla fruizione del beneficio **imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali** con riferimento alla sola attività commerciale svolta e **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, con riferimento agli investimenti relativi all'attività svolta in Italia. Restano, invece, esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo.

La dimensione di impresa non rileva ai fini dell'accesso alla misura agevolativa. Tuttavia, come si vedrà in seguito, assume rilevanza riguardo all'intensità del beneficio potenzialmente spettante.

Settori esclusi

Poste queste premesse, occorre poi precisare che, come imposto dall'articolo 13 del GBER, la disciplina del credito d'imposta per la ZES Unica preclude l'accesso all'agevolazione a imprese operanti in determinati settori⁴.

⁴ Merita osservare che l'articolo 13 del GBER, nell'elencare le esclusioni dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale, adotta una formulazione diversa poiché non esclude esplicitamente le imprese che operano in determinati settori (esclusione soggettiva) ma esclude, in termini più generici, gli aiuti a favore di determinati settori. L'articolo citato prevede, infatti: "*Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale – La presente sezione non si applica:*

a) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;

b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, (...)". Pertanto, non è chiaro se, ad esempio, ad essere esclusa dal credito è un'impresa che produce energia o non sarà ammesso un investimento in impianti che producono energia (anche per l'autoconsumo), indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa.

In particolare, sono escluse le imprese operanti nei settori dell'industria siderurgica⁵, carbonifera e della lignite⁶, dei trasporti (esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture⁷, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Per poter individuare il settore di appartenenza, l'impresa che intende fruire dell'agevolazione deve far riferimento al suo codice di attività, compreso nella tabella ATECO 2024, riferito alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione⁸.

Originariamente l'articolo 16 del DL Sud includeva, nel campo di applicazione della misura, anche le imprese attive nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli** e nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**, rimandando il riconoscimento del credito ai limiti e alle condizioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato relativa a tali settori. Successivamente, il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. DL Agricoltura, art. 1, comma 7, lettera b)) è intervenuto a modifica del DL Sud, eliminando dal campo di applicazione dell'articolo 16 i citati settori e disciplinandoli all'interno dell'articolo 16-bis, inserito *ad hoc* nello stesso DL Sud. Il motivo della

⁵ Definito dal punto 43 dell'articolo 2 del GBER come "la produzione di uno o più degli elementi seguenti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganese e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- c) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- d) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm".

⁶ La definizione di "lignite" è contenuta al punto 43-bis dell'articolo 2 del GBER: "lignite di basso rango «C» o orto-lignite e lignite di basso rango «B» o meta-lignite, quali definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite".

⁷ Il settore dei trasporti è definito al punto 45 dell'articolo 2 del GBER come "trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per le vie navigabili interne o trasporto merci per conto terzi"; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

Per "infrastrutture relative ai trasporti" si possono intendere le infrastrutture necessarie ed utilizzate per fornire le attività di trasporto citate.

⁸ Cfr. articolo 2, comma 3 del DM.

modifica è da imputare al fatto che l’agevolazione per i citati settori è sottoposta a specifiche regole e a tempi di autorizzazione alla concessione diversi rispetto ai settori “industriali”; la modifica operata dal DL Agricoltura non ha avuto, dunque, soltanto carattere formale ma ha permesso l’immediata pubblicazione del Decreto interministeriale 17 maggio 2024 disciplinante la misura per gli altri settori.

Determinazione della dimensione

Come verrà approfondito nel paragrafo successivo, le intensità di aiuto variano a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria.

Per la determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento alle precisazioni contenute nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, nonché contenuta all’interno dell’Allegato I del GBER.

Sulla base di questa classificazione, sono considerate:

- piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- grandi imprese, quelle che superano i predetti parametri.

	OCCUPATI (UNITA’ LAVORATIVE- ANNO)	FATTURATO ANNUO		TOTALE DI BILANCIO ANNUO
PICCOLE IMPRESE	Meno di 50 occupati	Non superiore a 10 milioni di euro	oppure	Non superiore a 10 milioni di euro
MEDIE IMPRESE	Meno di 250 occupati	Non superiore a 50 milioni di euro	oppure	Non superiore a 43 milioni di euro
GRANDI IMPRESE	Oltre 250 occupati	Oltre 50 milioni di euro	oppure	Oltre 43 milioni di euro

Merita ricordare che, come chiarito dal DM 18 aprile 2005 citato, per **fatturato** si considera la voce A.1 del conto economico redatto secondo le norme del codice civile, per **totale di bilancio** si intende il totale dell’attivo patrimoniale e per **occupati** si intendono i dipendenti

dell'impresa a tempo determinato o indeterminato con l'eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Nel calcolo degli occupati e dei dati di bilancio si devono considerare anche le eventuali relazioni di associazione e collegamento (corrispondenti ai rapporti di collegamento e controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile) che possono sussistere tra due o più imprese:

- i dati relativi al numero di dipendenti e fatturato/totale di bilancio della o delle imprese associate all'impresa di riferimento devono essere sommati proporzionalmente alla quota di partecipazione;
- i dati relativi al numero di dipendenti e fatturato/totale di bilancio della o delle altre imprese nel caso di imprese collegate devono essere sommati nella loro totalità.

Imprese in difficoltà Sono escluse dal campo di applicazione del credito d'imposta le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, le "imprese in difficoltà" come definite dall'articolo 2, punto 18, del GBER⁹, e le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea (cd. "Clausola Deggendorf")¹⁰.

3. Misura dell'agevolazione

Tetto di spesa ammissibile La norma pone anche una soglia e un tetto al costo complessivo dei beni agevolati che va da **200.000 euro** a **100 milioni di euro**, per ciascun progetto di investimento, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa beneficiaria.

⁹ Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

¹⁰ Cfr. punto c) della Dichiarazione di atto notorio del Modello.

**Ambito
territoriale**

L'ambito territoriale ammesso al beneficio è circoscritto alle “*strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*”.

Per quanto riguarda le regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, tutto il territorio è ammissibile al credito d'imposta ZES¹¹.

Per l'**Abruzzo**, sono ammessi solo i seguenti Comuni¹²:

L'Aquila	Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze ¹³ , Pratola Peligna; Raiano Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Sulmona; Trasacco.
Pescara	Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Manoppello; Penne; Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria. Inoltre, sono ammesse alcune sezioni sub-comunali ¹⁴ .

¹¹ Cfr. Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia, Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027), C(2021) 8655 final.

¹² Cfr. Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia, Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027), C(2022) 1545 final.

¹³ Integrazione avvenuta nel corso della revisione di medio termine della Carta degli aiuti a finalità regionale. Cfr. Aiuto di Stato SA. 109349 (2023/N).

¹⁴ Per l'elenco delle sezioni sub-comunali ammesse nella zona di Pescara si rimanda alle Istruzioni per la compilazione del Modello.



Teramo	Ancarano; Castellalto; Castilenti ¹⁵ , Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.
Chieti	Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.

**Intensità
aiuto**

di Come previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del DL Sud, l'agevolazione è riservata alle piccole, medie e grandi imprese *"nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (...)"*.

Le intensità sono determinate:

- dalla zona dove è ubicata la struttura produttiva che effettua l'investimento;
- dalla dimensione dell'impresa beneficiaria; e
- dall'entità dei costi ammissibili.

¹⁵ Integrazione avvenuta nel corso della revisione di medio termine della Carta degli aiuti a finalità regionale. Cfr. Aiuto di Stato SA. 109349 (2023/N).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Ammontare dell'investimento	Dimensione e impresa	Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (107 3 a)	Basilicata, Molise e Sardegna (107 3 a)	Abruzzo (107 3C)	Territori del Fondo per una transizione giusta	
					Sardegna ¹⁶	Puglia ¹⁷
Investimenti ≤ 50 milioni di €	Grande	40%	30%	15%	40%	50%
	Media	50%	40%	25%	50%	60%
	Piccola	60%	50%	35%	60%	70%
Investimenti > 50 milioni di €	Grande	40%	30%	15%	40%	50%
	Media	40%	30%	15%	40%	50%
	Piccola	40%	30%	15%	40%	50%

Inoltre, per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, i cosiddetti “**grandi progetti di investimento**”, l'importo dell'aiuto dovrà essere calcolato secondo la metodologia dell'“**importo di aiuto corretto**”, come individuato all'articolo 2, punto 20, del GBER, ossia:

$R \cdot (A + 0,5 \cdot B + 0 \cdot C)$, dove:

- R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole e medie imprese;
- A è la parte dei costi ammissibili compresa tra 50 e 55 milioni di euro;
- B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 e 100 milioni di euro.

¹⁶ Solo i seguenti comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio. Cfr. Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia, Seconda modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF), C(2023) 3913 final.

¹⁷ Taranto e provincia. Cfr. Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia, Seconda modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF), C(2023) 3913 final.

**Anti
delocalizzazioni
e**

La normativa comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale impone che il beneficiario dell'aiuto confermi che non abbia effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui si svolge l'investimento iniziale nei due anni precedenti la domanda di aiuto e nei due successivi il completamento dell'investimento¹⁸. Per **delocalizzazione** si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una sua parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE verso un altro stabilimento, sempre situato in una parte contraente dell'accordo SEE, in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato. Vi è trasferimento se il prodotto o il servizio serve, anche solo parzialmente, lo stesso mercato di riferimento (serve le stesse finalità, richieste, esigenze dello stesso tipo di clienti) e vi è una perdita di posti di lavoro in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE¹⁹. Le citate condizioni devono essere verificate a livello di gruppo.

4. Investimenti agevolabili

**Progetto di
investimento**

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del DL Sud *“sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 [...]”*.

Il credito d'imposta ZES Unica agevola, quindi, non la mera acquisizione di beni strumentali nuovi ma la loro contestualizzazione in un “progetto di investimento iniziale”.

Preliminarmente giova soffermare l'attenzione sulla definizione di **“progetto di investimento”**. In assenza di definizioni puntuali nella norma istitutiva e nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, è utile far riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Più precisamente, all'articolo 14, punto 13, del GBER, si chiarisce che *“gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento”*.

La definizione della Commissione europea è necessaria affinché si eviti la scissione artificiosa di un progetto sovvenzionato, in sotto-

¹⁸ Cfr. Articolo 14, punto 16, GBER.

¹⁹ Cfr. Articolo 2, punto 61-bis, GBER.

progetti, al fine di eludere la notifica o, come nel caso del credito d'imposta in commento, al fine di evitare il superamento del massimale applicabile a ciascun progetto di investimento.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34/E del 2016 relativa al previgente credito d'imposta Mezzogiorno, ha avuto modo di precisare che ogni impresa può comunque presentare più progetti di investimento²⁰.

4.1 Definizione di investimento iniziale

Come sopra illustrato, il credito d'imposta ZES Unica può essere concesso alle piccole, medie e grandi imprese, relativamente all'acquisizione di beni strumentali facenti parte di un progetto di **"investimento iniziale"**.

Come previsto espressamente dalla normativa comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale, nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), invece, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per gli investimenti destinati *"alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata"*²¹. Pertanto, per le grandi imprese in Abruzzo, il credito è concesso per l'acquisizione di beni strumentali facenti parte di un **"investimento iniziale a fronte di una nuova attività economica"**.

Le definizioni di "investimento iniziale" sono contenute all'interno dell'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del GBER. È, quindi, la normativa europea in materia di aiuti di Stato a fornire gli elementi che definiscono l'ambito applicativo della misura.

Di seguito si riportano gli elementi che caratterizzano ciascuna definizione, elaborati anche con l'aiuto delle risposte informali fornite dalla Commissione europea alle Amministrazioni degli Stati membri sull'applicazione del GBER²².

²⁰ Cfr. Circolare n. 34/E del 2016, par. 4.

²¹ Cfr. Articolo 14, punto 3, GBER.

²² Le risposte sono visibili solo alle Amministrazioni tramite la piattaforma informatica "eWiki".

Investimento iniziale La definizione di “investimento iniziale” è contenuta all’interno dell’articolo 2, punto 49, del GBER, ai sensi del quale un investimento iniziale è “*un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: (a) la creazione di un nuovo stabilimento; (b) l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; (c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o (d) un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento; (e) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale. L’investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale*”.

Il concetto di investimento iniziale, pertanto, contempla cinque differenti accezioni:

- a) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- b) l’ampliamento di uno stabilimento già esistente;
- c) la diversificazione della produzione;
- d) il cambiamento fondamentale/la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo;
- e) l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che sarebbe stato chiuso.

Sulla base dei chiarimenti informali forniti dalla Commissione europea agli Stati membri è possibile declinare ulteriormente le varie definizioni:

a) per “**realizzazione di un nuovo stabilimento**” può intendersi, la creazione *ex novo* anche di una nuova unità di produzione;

b) l’“**ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente**” può essere inteso come l’intervento su una struttura esistente all’interno del territorio ammissibile al credito d’imposta, finalizzato a consentire la produzione di un volume maggiore di almeno uno dei prodotti già fabbricati nello stabilimento, senza con ciò modificarne sostanzialmente il processo produttivo complesso;

c) la “**diversificazione della produzione di uno stabilimento**”, finalizzata ad ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente nello stabilimento, è soddisfatta a condizione che tali prodotti non siano stati fabbricati nello stabilimento prima del progetto di investimento; non è necessario che l’attività svolta abbia una differente classificazione NACE a quattro cifre. In questo caso, inoltre, il GBER specifica che “i

costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori" (articolo 14, punto 7, secondo periodo), intendendo con ciò che ove attivi vecchi e nuovi siano combinati in una nuova attività produttiva, i costi ammissibili devono essere almeno pari al triplo del valore contabile degli "attivi riutilizzati", ossia gli attivi utilizzati per la produzione di un articolo precedentemente prodotto che potrebbero essere utilizzati anche per la produzione di un nuovo prodotto;

d) la "**trasformazione radicale del processo produttivo complessivo**" è stata identificata, dalla Commissione europea, con l'attuazione di una fondamentale innovazione di processo. La semplice sostituzione di singoli beni, senza l'apporto di un cambiamento fondamentale al processo di produzione complessivo, costituisce un investimento di sostituzione; pertanto, non potrebbe essere ammesso al credito. Anche la sostituzione di singoli elementi di attrezzature con altri più performanti (a meno che ciò non porti ad un cambiamento fondamentale nel processo produttivo complessivo) potrebbe essere considerata un investimento di sostituzione non ammissibile, poiché l'eventuale modifica apportata nella produzione dovrebbe avere un impatto significativo sul processo di produzione complessivo e non limitarsi a un miglioramento puntuale, pertinente solo per una parte minore del processo di produzione. Relativamente a questa definizione di investimento iniziale, la Commissione europea impone che per gli investimenti delle grandi imprese i costi ammissibili al loro investimento devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti (articolo 14, punto 7, primo periodo);

e) la nozione di "**acquisto di attivi appartenenti ad uno stabilimento chiuso**" merita un'attenta precisazione. La norma istitutiva del credito di imposta esclude da principio questa possibilità per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, specificando che devono essere nuovi (art. 16, comma 2, DL 124/2023 e art. 3, comma 1, DM 17 maggio 2024), come si chiarirà nel paragrafo successivo. Resta inteso, invece, che in tale nozione di "attivi" sia possibile includere gli investimenti in beni strumentali immobili.

**Investimento iniziale
a fronte di una
nuova attività
economica**

Come già accennato in precedenza, il GBER stabilisce che "*nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato (il riferimento, per il credito in esame è alle zone ammesse della Regione Abruzzo) gli aiuti possono essere concessi (...) alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla **creazione di una nuova attività economica nella zona interessata***".

In quest'ultimo caso, il perimetro entro cui possono essere concesse le agevolazioni è, dunque, molto più ristretto.

La definizione di interesse è contenuta all'interno dell'articolo 2, punto 51 del GBER, ai sensi del quale un investimento iniziale a fronte di una nuova attività economica è inteso come “a) *investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: (i) la creazione di un nuovo stabilimento; (ii) la diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; o (iii) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica*”.

Per la definizione di “**attività uguali o simili**” si rimanda al punto 50 dell'articolo 2, del GBER, in cui vengono qualificate come “*attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2)*”.

Anche in questo caso la definizione citata può essere declinata in tre differenti situazioni:

- i) creazione di un nuovo stabilimento;
- ii) diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente;
- iii) acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza dell'acquisizione.

Più in dettaglio:

i) la Commissione europea lascia intendere che potrebbe configurarsi la fattispecie di “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” se la grande impresa crea un **nuovo stabilimento** autonomo e non una semplice estensione della capacità produttiva di uno stabilimento già esistente. In ragione di ciò, è possibile ritenere che nel caso in cui la grande impresa sia già operante nella zona agevolabile e decidesse di aprire un nuovo stabilimento nella medesima zona, questo non potrà essere una semplice estensione della capacità produttiva di quello esistente, ma dovrà soddisfare il requisito della diversificazione dell'attività, come descritto nel punto successivo;

ii) anche per la definizione di **diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove non siano “uguali o simili” a quelle precedentemente svolte**, si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea agli Stati membri; pertanto un investimento relativo alla “diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente” in prodotti non precedentemente fabbricati nello stabilimento si configura come “investimento iniziale a favore di nuove attività economiche”, ove il prodotto aggiuntivo risulti da un’attività di produzione che rientra in una classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev.2 delle attività economiche diversa dall’attività eseguita prima della realizzazione del progetto nello stabilimento²³;

iii) la terza tipologia è rappresentata dall’**acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione**. Anche in questo caso valgono le precisazioni già fatte, per cui si ritiene esclusa la possibilità di acquisire macchinari, impianti e attrezzature appartenenti a uno stabilimento chiuso poiché sottoposti al requisito della novità, come si chiarirà più avanti.

La normativa comunitaria (art. 14, punto 6, GBER) e il DM (art. 3, comma 6) specificano che sono agevolabili solo le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

4.2 Beni agevolabili

L’ambito oggettivo della disciplina del credito d’imposta ZES Unica, ossia gli investimenti la cui effettuazione, al ricorrere degli altri requisiti richiesti, assume rilievo per il calcolo del beneficio, è definito dal comma 2 dell’articolo 16 del DL Sud e dall’articolo 3 del DM.

Impianti, macchinari e attrezzature

Il comma 2 citato, in particolare, delimita la tipologia degli investimenti agevolabili a “...nuovi **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.”

²³ Per confermare il cambiamento dell’attività, è sufficiente che cambi anche solo la quarta cifra del codice NACE Rev. 2).

Può osservarsi che l'ambito oggettivo della nuova agevolazione sostanzialmente coincide con quello della precedente disciplina dei crediti d'imposta Mezzogiorno/ZES, fatta eccezione per un'importante precisazione operata dal Decreto con riferimento agli investimenti in beni immobili e che verrà approfondita più avanti.

Come detto, quindi, l'agevolazione spetta, innanzitutto, per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature strumentali. In questo caso né la norma né il Decreto specificano cosa debba intendersi in maniera puntuale per "macchinari, impianti e attrezzature". In assenza di ulteriori precisazioni, prendendo a riferimento la prassi della previgente disciplina del credito Mezzogiorno, si ricorda che, ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, l'Agenzia delle Entrate ha valorizzato la classificazione di tali beni in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica, nel rispetto dei principi contabili²⁴. Sul punto e sulle eventuali criticità, che saranno oggetto di espresse richieste di chiarimento all'Amministrazione, si ritornerà nel prosieguo del paragrafo.

Terreni e immobili

Il credito d'imposta ZES Unica spetta anche per investimenti relativi all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti che, specifica l'articolo 3 del DM, devono essere effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva oggetto di agevolazione.

Lo stesso decreto, al comma 3 del citato articolo 3, opera, come anticipato, un'importante precisazione chiarendo che gli investimenti in immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni **già utilizzati** dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

²⁴ Cfr., fra le altre, risposta ad interpello n. 322 del 2020 e risposta n. 145 del 2023 in cui l'Agenzia ha precisato che "secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscriverne alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario. In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 "Immobilizzazioni materiali": - alla voce B.II.2 "impianti e macchinario" vanno iscritti: 1) impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società - ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); 2) impianti specifici (impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda); 3) altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze); 4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé - automatico - ovvero con ausilio di persone - semiautomatico - determinate operazioni). Tra le immobilizzazioni materiali - alla voce B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" trovano iscrizione: 1) attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili."

Questo in linea con le possibilità consentite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato che chiarisce “*Tranne per (...) l’acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.*” (art. 14, punto 6, GBER).

Si tratta di una importante precisazione che innova rispetto alla precedente disciplina del credito d’imposta ZES e al connesso orientamento dell’Agenzia delle Entrate²⁵ che ha ritenuto applicabile il requisito della novità anche agli immobili. Sul punto Confindustria, in diverse occasioni²⁶, ha avuto modo di ribadire la necessità di superare tale interpretazione estremamente restrittiva, consentendo anche l’acquisizione degli immobili non nuovi. Ciò in linea con le disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale e con l’obiettivo di riqualificare gli immobili dismessi con conseguente beneficio per i territori ammessi all’agevolazione. Tuttavia, con riferimento, alla previgente agevolazione resta tale preclusione.

L’estensione della nuova disciplina anche agli immobili non nuovi, quindi, è certamente da salutare con favore.

Tornando all’esame della disciplina, sia la norma che il DM specificano che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Strumentalità

Requisito necessario ai fini dell’agevolabilità dei beni è che essi siano strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

Di conseguenza il DM esclude dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. “beni merce”), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché materiali di consumo (articolo 3, comma 2).

Con riguardo a tale requisito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2016, relativa al credito d’imposta Mezzogiorno, ha avuto cura di precisare che i beni agevolabili devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Il rispetto del requisito della strumentalità è chiaramente necessario affinché un bene si possa dire agevolabile ai fini del credito d’imposta

²⁵ Cfr. risposta ad interpello n. 310 del 2023.

²⁶ Tra le altre, [Audizione parlamentare](#) del 3 ottobre 2023 sul Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 del Vice-Presidente Vito Grassi.

ZES Unica, ferma restando, però, la classificazione del bene tra i macchinari, gli impianti e le attrezzature.

Il riferimento a macchinari, impianti e attrezzature, operato dalla norma (e dal DM), comporta una riflessione. Da una parte si potrebbe presumere l'automatica esclusione dal beneficio di una serie di beni che per molte imprese potrebbero rappresentare ugualmente beni strumentali all'attività svolta, ma che restano fuori dall'agevolazione perché classificati in voci diverse da quelle individuate nella prassi per il precedente credito d'imposta Mezzogiorno²⁷. Dall'altra, in considerazione di un'opportuna apertura mostrata dall'Agenzia delle Entrate pur con riferimento a un caso specifico²⁸, sempre in riferimento al credito d'imposta Mezzogiorno, si potrebbe ipotizzare di valorizzare, non solo la classificazione di bilancio ma – poiché non discriminatori – tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell'investimento come “**macchinari, impianti e attrezzature varie**” il cui utilizzo da parte dell'impresa sia essenziale per l'esercizio della propria attività.

Requisito della novità

Con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature la norma ha cura, inoltre, di specificare che si debba trattare di **beni nuovi**. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate²⁹, in relazione al credito d'imposta Mezzogiorno, ha previsto delle ulteriori specificazioni.

Ad esempio, può essere oggetto del credito anche il bene che viene esposto in uno *showroom* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da

²⁷ Si pensi, ad esempio, al settore delle attività ricettive.

²⁸ A tale riguardo e in senso estensivo si segnala la circolare n. 32/E del 2022 (relativa al credito d'imposta Mezzogiorno) con cui l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai soggetti operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da riporto, in ragione della loro peculiarità, dopo aver acquisito parere dall'OIC, ha specificato che la classificazione di bilancio alla stregua di «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c. (voce B.II.2) e «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3) rappresenta un primo indicatore della circostanza che i beni acquistati siano «macchinari, impianti e attrezzature varie» funzionali all'esercizio delle attività economiche poste in essere. Qualora l'operatore economico abbia rappresentato in maniera diversa la propria realtà aziendale (ad esempio, ipotizzando la creazione di una specifica voce dello stato patrimoniale) ovvero, sulla base della tipologia e dimensioni della propria azienda, usufruisca di schemi di bilancio semplificati, diviene necessario valorizzare tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell'investimento come «macchinari, impianti e attrezzature varie» il cui utilizzo da parte dell'impresa sia essenziale per l'esercizio della propria attività. Dunque, per lo specifico caso delle imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta mezzogiorno.

²⁹ Cfr. circolare n. 34/E del 2016, par. 3.

parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della “novità”.

Con riguardo ai **beni complessi**, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, ha precisato che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati, individuato secondo il principio di competenza di cui all’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi³⁰ (TUIR), non sia prevalente, anche per effetto di eventuali oneri capitalizzati, rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza deve sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di un bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Non sono ammissibili, inoltre, gli investimenti di **mera sostituzione**, poiché non considerati “investimenti iniziali”³¹.

**Destinazione dei
beni**

Per quanto concerne la destinazione dei beni agevolati, sia la norma sia il Decreto specificano che gli investimenti **devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite** delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (zone 107.3.a) e nelle zone assistite della Regione Abruzzo (zone 107.3.c).

Struttura produttiva

Per la definizione di “**struttura produttiva**” – in conformità a quanto affermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta Mezzogiorno³² – si intende ogni **singola unità locale** o **stabilimento**, ubicati nei territori ammissibili al credito d’imposta ZES Unica, in cui il beneficiario eserciti l’attività d’impresa.

In particolare, si può trattare di:

- a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;

³⁰ DPR 22 dicembre 1987, n. 917.

³¹ Si rimanda al paragrafo 4.1 per ulteriori dettagli.

³² Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, Risoluzione n. 222/E del 13 agosto 2009, Circolare n. 34/E del 2016.

- b) una autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Individuazione della struttura produttiva

Al fine di individuare la “struttura produttiva”, con riferimento, in particolare, all'autonoma direzione territoriale dell'azienda, l'Agenzia delle Entrate in passato ha chiarito che occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso Comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette “strutture” possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, *showroom*, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, ecc.)

La struttura produttiva deve individuarsi nell'ambito di ciascun Comune “agevolato” in cui l'impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.

Ne deriva che un'impresa avrà almeno tante strutture produttive quanti sono i Comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l'attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.

Ferma restando la definizione di “struttura produttiva”, si segnala, ad ogni modo, che potrebbero sussistere casi caratterizzati da dubbi applicativi derivanti dalla localizzazione dei beni agevolabili.

Un'eccezione al principio di territorialità è rappresentata soltanto da quei beni che, al di fuori della struttura produttiva dell'impresa, non hanno una loro autonomia e che, per funzionare nel territorio in cui sono installati, non necessitano di essere “organizzati”, in quanto trattasi di “semplici” beni e non di un insieme complesso di beni. In altri termini, l'unica eccezione al principio di territorialità è costituita da quei beni che configurano una “mera diramazione” di una struttura produttiva aziendale situata in una zona agevolata³³.

³³ Cfr, Ris. n. 485/E del 2023 ma anche Ris. n. 118/E del 2016 in cui l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità al credito Mezzogiorno di Totem digitali, costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale, ma posizionati al di fuori della sede aziendale (e, al di fuori, delle zone agevolate). L'Agenzia delle Entrate ha valorizzato lo stretto vincolo di connessione funzionale fra Totem digitali ed elaboratori posti nella sede centrale, in termini di “*crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli*”

Mantenimento dell'investimento

Nel rispetto di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (articolo 14, punto 5, GBER), la disciplina del credito di imposta (articolo 16, comma 5, DL Sud e articolo 7, comma 11, DM) prevede il **mantenimento dell'attività** dell'impresa beneficiaria nella ZES Unica per almeno **5 anni** dopo il completamento degli investimenti, pena la decadenza dal beneficio.

5. Valore e ambito temporale degli investimenti

Valore investimenti

Il **valore degli investimenti** ai fini dell'agevolazione si determina secondo i criteri ordinari per l'individuazione dei beni, rilevante ai fini fiscali, previsti dall'articolo 110 del TUIR³⁴.

Leasing

Nel caso di investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Con riferimento alla locazione finanziaria occorre fare una precisazione. Alla luce della normativa comunitaria contenuta nel GBER³⁵: per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto. In altre parole, la normativa comunitaria impone di inserire l'**obbligo di riscatto** all'interno dei contratti di leasing con cui si acquisiscono i beni che si intende agevolare³⁶.

Il credito d'imposta ZES Unica agevola gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

apparecchi terminali sono installati". Se i beni "distaccati" possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, risultano essere agevolabili (al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma).

³⁴ Cfr. articolo 3, comma 3 del DM. Si ricorda, ai sensi dell'articolo 110 TUIR, il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

³⁵ Cfr. articolo 14, punto 6, lettera b) del GBER.

³⁶ A tale riguardo con riferimento alla vecchia disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno, attingendo ai chiarimenti forniti nella circolare n.38/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate (cui si rimandava per gli aspetti non disciplinati dalle circolari relative al credito d'imposta Mezzogiorno), relativa al credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006), si precisava che "in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l'acquisto dell'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Infatti [...] il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell'agevolazione".

**Imputazione
temporale
investimenti**

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le **regole generali di competenza** previste dall'articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR (articolo 3, comma 4 del DM).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 109 citato, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.³⁷

6. Procedura di accesso e fruizione dell'agevolazione

**Modalità di
comunicazione**

Le modalità di accesso all'agevolazione e quelle relative alla fruizione del credito sono state dettagliate all'interno del DM (articoli 5 e 7).

Al fine di poter fruire del credito di imposta, le imprese devono inviare una **apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 12 giugno al 12 luglio 2024**; in tale comunicazione si dovrà riportare il dettaglio delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono state approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 262747 del 11 giugno 2024.

Nello stesso lasso temporale, specifica il DM, è consentito:

- a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

In considerazione del limite di spesa della misura, pari a 1,8 miliardi di euro, qualora l'ammontare di credito complessivamente richiesto superasse tale limite, l'Agenzia delle Entrate effettuerà la rideterminazione della percentuale di credito spettante. Come specificato nel DM, infatti, l'ammontare massimo del credito utilizzabile è pari al credito d'imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da

³⁷ Si veda anche circolare n. 34/E del 2016, par. 5.

emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (quindi, entro il 22 luglio 2024).

Nel caso, invece, l'ammontare di credito richiesto fosse inferiore a 1,8 miliardi, la percentuale sarà pari al 100 per cento di quella richiesta³⁸.

Dal momento che la comunicazione da inviare entro il 12 luglio 2024 contiene anche gli investimenti che si intendono effettuare fino alla scadenza dell'agevolazione, in fase consuntiva potrebbero risultare effettivamente investimenti per un ammontare inferiore a quello comunicato. In questi casi, sarà possibile inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità previste dal provvedimento in corso di pubblicazione, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, riportando l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

L'Agenzia delle Entrate provvederà, quindi, a rideterminare la percentuale di credito spettante e la renderà nota con un provvedimento direttoriale da emanare entro il 24 marzo 2025.

Con le comunicazioni le imprese devono dichiarare anche l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata – o dell'importo di aiuto più elevato – consentito dalla disciplina europea di riferimento.

Fruizione del credito Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, tramite modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che determina la percentuale di credito utilizzabile.

La compensazione deve essere operata necessariamente dopo la data di realizzazione degli investimenti.

Nell'eventualità di un maggior credito spettante, a seguito della rideterminazione conseguente alle comunicazioni inviate dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, la compensazione dell'eccedenza potrà avvenire a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale viene riconosciuto e nelle

³⁸ Per le intensità di aiuto previste cfr. tabella contenuta nel paragrafo 3.

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito utilizzato in compensazione non deve ovviamente eccedere l'importo fruibile, pena lo scarto dell'operazione, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall'articolo 34 della L. n. 388/2000 per i crediti di imposta e contributi (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022), né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007.

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito sarà utilizzabile all'esito delle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, concluse le quali l'Agenzia comunicherà l'autorizzazione all'utilizzo del credito (in assenza di motivi ostativi)³⁹.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, il DM (articolo 7, comma 14) prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalle imprese risulti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nel caso di imprese non obbligate alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei conti, iscritta nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 39 del 2010.

**Modello
comunicazione**

di Come anticipato, la comunicazione degli investimenti che si intende agevolare e del relativo credito d'imposta deve essere effettuata tramite il Modello approvato dall'Agenzia delle Entrate l'11 giugno 2024.

³⁹ Al riguardo ci si chiede se saranno applicabili i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la circolare del 3 luglio 2018 relativa al credito d'imposta Mezzogiorno. Infatti, in ragione dei tempi particolarmente lunghi per l'ottenimento del provvedimento antimafia, nel 2018 l'Agenzia delle Entrate ha sollevato la questione al Ministero dell'Interno il quale, con la circolare citata, aveva chiarito che l'Amministrazione finanziaria avesse la facoltà di concedere l'autorizzazione alla fruizione del credito Mezzogiorno, anche prima della ricezione della documentazione attestante la regolarità dei requisiti antimafia, qualora la documentazione antimafia non venisse rilasciata nel "termine ordinatorio" prescritto (30 giorni, ai sensi dell'art. 88, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011), per ragioni di maggiore celerità nell'espletamento delle pratiche. Di conseguenza, citando la circolare, "la medesima Amministrazione può legittimamente determinarsi anche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva, esattamente come prospettato da codesta Agenzia".

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto da parte dell’Agenzia, con le relative motivazioni.

Il provvedimento opera poi delle ulteriori precisazioni in ordine all’utilizzo del credito d’imposta.

Infatti, viene chiarito che il credito è utilizzabile:

- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento di riparto;
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali sia stata rilasciata la certificazione, ma che non siano documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti tramite contratto di locazione finanziaria. In questo caso il beneficiario è tenuto a trasmettere ad un indirizzo di posta elettronica dedicato (creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it), entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di riparto, la certificazione. L’utilizzo sarà possibile a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con cui l’Agenzia comunica l’autorizzazione alla fruizione del credito in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Resta, quindi, inibito l’utilizzo del credito d’imposta in caso di investimenti non realizzati al momento della presentazione della Comunicazione oppure realizzati per i quali non sono state ricevute le fatture elettroniche e/o rilasciata la certificazione.

Al fine di poter utilizzare il credito, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di presentare una comunicazione integrativa a decorrere dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025.

Tale comunicazione integrativa va presentata:

- per gli investimenti realizzati successivamente all’invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono state ricevute le fatture elettroniche, al fine di comunicare il realizzo e gli estremi delle fatture;

- per gli investimenti realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per cui a decorrere dalla data di invio sono ricevute le fatture elettroniche, per comunicare gli estremi delle fatture.

Il provvedimento specifica che la comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi andranno indicati nella stessa comunicazione.

Con la comunicazione integrativa possono variare solo i campi descritti nelle istruzioni, ciò con l'obiettivo di lasciare invariati i dati relativi agli investimenti effettuati che restano quelli comunicati durante la finestra temporale 12 giugno – 12 luglio.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni. Entro 10 giorni è rilasciata poi una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Vale la pena evidenziare che nel quadro dedicato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di utilizzare il credito d'imposta, si chiede di dichiarare che gli investimenti per i quali l'impresa intenda fruire del credito d'imposta non siano stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del DL Sud (quindi, prima del 20 settembre 2023).

7. Rideterminazione e decadenza del credito

Rideterminazione

La norma (articolo 16, comma 4) e il DM (articolo 7, commi da 8 a 12) prevedono la rideterminazione del credito d'imposta nei casi in cui i beni oggetto dell'agevolazione:

- non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione. La rideterminazione opera anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria anche se non viene esercitato il riscatto.

Decadenza

Tale rideterminazione consiste nell'escludere dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione o dismessi o ceduti.

Inoltre, come visto, si impone la decadenza dal beneficio (articolo 16, comma 5, DL Sud e articolo 7, comma 13, DM) nel caso in cui l'impresa beneficiaria non mantenga l'attività nella ZES Unica per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento e nel caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti o se la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione (o decadenza).

8. Cumulo

Relativamente alla cumulabilità del credito d'imposta nella ZES Unica con altre agevolazioni che abbiano eventualmente ad oggetto i **medesimi costi**, vale la pena ricordare, preliminarmente e in termini generali, che per gli aiuti di Stato, è la normativa comunitaria in materia che limita le possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato⁴⁰. La stessa non interviene, invece, sulle disposizioni di cumulo tra un aiuto di Stato e una misura di carattere generale, che può arrivare fino al 100 per cento del costo del bene.

È sempre possibile, tuttavia, che le norme agevolative nazionali contemplino espressi divieti in tal senso.

Il credito d'imposta in esame, tuttavia, non pone deroghe, confermando la possibilità di cumulo con **altre misure qualificate come aiuti di Stato** entro i limiti dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (articolo 16, comma 5, DL n. 124/2023 e articolo 7, comma 6, DM 17 maggio 2024) e con **altre misure agevolative che non siano qualificati come aiuti di Stato** (art. 7, DM 17 maggio 2024), a meno che – si ricorda – non siano le discipline di tali altri incentivi a prevedere divieti o limitazioni di cumulo.

⁴⁰ Cfr. Articolo 8 del GBER.

È questo il caso, ad esempio, del credito d'imposta "Transizione 5.0" (articolo 38, comma 18, DL n. 19/2024) che impone espressamente il divieto di cumulo con il credito d'imposta "Transizione 4.0" (articolo 1, commi 1051 e seguenti, L. n. 178/2020) e con il credito d'imposta in esame.

Il decreto attuativo chiarisce, opportunamente, un altro vincolo imposto direttamente dalla normativa comunitaria in materia di aiuti. All'articolo 7, comma 6, richiama al rispetto della disposizione di cui all'articolo 14, punto 14, del GBER secondo cui il beneficiario di un aiuto a finalità regionale (come si configura il credito d'imposta in esame) deve apportare un **contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie** o mediante finanziamenti esterni, comunque privi di qualsiasi sostegno pubblico. La citata limitazione deve essere riferita al solo caso in cui il credito in commento sia cumulato con un altro aiuto di Stato.

9. Controlli

Ai fini dei controlli, il DM, all'articolo 8, specifica che l'Amministrazione finanziaria effettua le attività di accertamento e controlli ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973.

In caso di utilizzo indebito in tutto o in parte del credito d'imposta, sono irrogate le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 471 del 1997⁴¹ e applicati gli interessi dovuti.

⁴¹ Utile specificare che il D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. D.Lgs. Sanzioni), attuativo della L. n. 111/2023 (Legge delega riforma fiscale), opera un'importante revisione del sistema sanzionatorio riscrivendo, per ciò che qui interessa, la nozione di crediti non spettanti e inesistenti e rimodulando le sanzioni collegate alle indebite compensazioni.

In particolare, la nuova norma, intervenendo sul D.Lgs. n. 74/2000, specifica che per "crediti inesistenti" si intendono:

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Invece per "crediti non spettanti" si intendono:

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attribuita del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997, il D.Lgs. Sanzioni, modificando quest'ultimo decreto, per l'utilizzo in compensazione di un credito non spettante, prevede la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. Tale sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti

Per il recupero dei crediti d'imposta indebiti l'Agenzia delle Entrate provvede con specifici atti di recupero ex articolo 38-*bis* del DPR n. 600 citato.

Nel caso in cui, nell'ambito delle attività di controllo, l'Amministrazione necessiti di valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, sarà interessata la struttura di missione ZES che assicura, per gli ambiti di propria competenza, il supporto necessario all'Amministrazione finanziaria.

10. Registro Nazionale aiuti di Stato e Modello dichiarazione redditi

Come già ricordato, il credito d'imposta in commento è un aiuto di Stato e dovrà essere registrato, ad opera del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno del Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito, "Registro").

Riepilogando brevemente la normativa di riferimento, l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Registro (www.rna.gov.it) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e aiuti *de minimis*.

amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non siano state rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di commissione della stessa o, in assenza di dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione.

Viene applicata la sanzione di 250 euro, invece, quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
- b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione.

Nel caso, invece, di utilizzo di un credito inesistente, si applica la sanzione pari al 70 per cento (in luogo di quella compresa tra 100 per cento e 200 per cento prevista dal testo finora in vigore) del credito utilizzato in compensazione.

Nel caso poi il credito inesistente sia oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio. Le disposizioni relative alle modifiche del D.Lgs. n. 471/1997 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Con il Decreto ministeriale 31 maggio 2017 n. 115 è stato quindi adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro.

Il citato articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Nel 2019 è stato inoltre inserito un nuovo prospetto denominato "Aiuti di Stato" all'interno del modello REDDITI PF, del modello REDDITI SC e SP e del modello IRAP (rispettivamente, ai quadri RS401 e RS402 e ai righe IS201 e IS202). L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad integrare le istruzioni ai citati modelli con i provvedimenti n. 125594/2019 e n. 184656/2019.

In considerazione del fatto che il credito in esame si qualifica a tutti gli effetti come una "misura automatica"⁴², le informazioni inserite nel prospetto rilevano ai fini della registrazione delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro, secondo le modalità individuate dall'articolo 10 del DM 115/2017⁴³, ossia nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Tale prospetto deve, quindi, essere compilato dai soggetti che beneficiano di aiuti di Stato e/o aiuti *de minimis*, fruibili in forma automatica e quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è, però, determinabile nei predetti provvedimenti. Il credito d'imposta in commento rientra in tali tipologie di aiuto.

Il presupposto alla fruizione del credito d'imposta si verifica nel periodo d'imposta in cui matura il diritto a beneficiare dell'aiuto, che coincide con l'effettuazione degli investimenti da parte dell'impresa. Pertanto, l'ammontare del credito dovrà essere indicato all'interno del quadro RS401 del Modello di dichiarazione per i redditi 2024.

⁴² Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni, viene infatti rilasciato in assenza di valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere al beneficio fiscale.

⁴³ Articolo 10, comma 1, del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale".

11. Conclusioni

Il quadro normativo fin qui descritto traccia i contorni di una misura di sicuro interesse per le imprese e potenzialmente idonea a sostenere investimenti strategici nelle aree del Mezzogiorno.

Una ordinata programmazione degli investimenti esige, tuttavia, tempi più congrui e risorse adeguate: è, infatti, di tutta evidenza che il ridotto spazio temporale di applicazione della misura rischia di comprimerne l'effetto incentivante precludendo, indirettamente, l'accesso al credito d'imposta per determinate tipologie di investimenti che, per loro natura, richiedono tempi di realizzazione più lunghi.

Inoltre, in una necessaria visione di insieme delle misure fiscali, merita segnalare che, nel caso di soggetti per i quali trovino applicazione le disposizioni del Titolo II del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale, potrebbe essere opportuno anche valutare l'impatto del credito d'imposta in oggetto ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva⁴⁴ e della eventuale imposizione integrativa dovuta.

Giova, infine, rimarcare l'auspicio di un tempestivo intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, per dirimere i dubbi evocati, senza pretesa di completezza, in questa trattazione.

⁴⁴ Cfr. Articolo 33 del D. Lgs. n. 209/2023. Cfr. anche <http://www.confindustria.it/home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/Dlgs-fiscalita-internazionale>.